



RB

Rimborsi Bancari

TRIBUNALE DI NAPOLI

SECONDA SEZIONE CIVILE

Verbale di udienza

Il giorno **12/12/2023**, alle ore **10:08**, nella **SECONDA SEZIONE CIVILE** del Tribunale di Napoli, all'udienza del giudice, dott.ssa Fabiana Ucchiello, è chiamata la causa

TRA

CIRO [REDACTED], rappresentato e difeso dall'avv. Pierluigi Telese;

- OPPONENTE

E

[REDACTED] **S.r.l.**, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. [REDACTED];

- OPPOSTA

È presente per la parte opponente l'avvocato Pierluigi Telese il quale, nel riportarsi alla comparsa conclusionale versata telematicamente agli atti, insiste per l'accoglimento della proposta opposizione alla luce della mancata prova della legittimazione dell'opposta società ad agire per la riscossione del credito di cui non ha dimostrato esserne nella titolarità.

È presente per la parte opposta l'avv. [REDACTED] per delega dell'avv. [REDACTED] e dell'avv. [REDACTED] il quale impugna e contesta ogni avversa deduzione, difesa e domanda, riportandosi integralmente agli scritti difensivi, alle note conclusive depositate, ai precedenti verbali di causa nonché alla documentazione versata in atti, tra i quali la CTU contabile che ha riconosciuto la ragionevolezza delle pretese di parte opposta, insiste per l' integrale accoglimento delle conclusioni così come rassegnate in comparsa di costituzione e risposta, pertanto chiede che la causa sia trattenuta in decisione.

Il giudice invita le parti alla discussione della causa. Le parti si riportano ai propri atti ed alle conclusioni appena rassegnate.

Terminata la discussione, il giudice, all'esito dell'udienza, decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue. Autorizza sin da ora la cancelleria a prelevare l'originale così formato per destinarlo alla raccolta di cui all'art. 35 disp. att. c.p.c. previa estrazione di copia autentica da inserire nel fascicolo di ufficio.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE

Il giudice, dott. Fabiana Ucchiello, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 30562/2019 R.Gen.Aff.Cont.

TRA

CIRO [REDACTED], rappresentato e difeso dall'avv. Pierluigi Telese;

- OPPONENTE

E

[REDACTED] S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. [REDACTED] e dall'avv. [REDACTED];

- OPPOSTA

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

[REDACTED] S.r.l. chiedeva ed otteneva l'emissione del decreto ingiuntivo n. 2587/2019 nei confronti di **CIRO** [REDACTED] per il pagamento di euro 17.600,15, oltre interessi al tasso legale dalla domanda al saldo e spese del procedimento monitorio, dovuti a titolo di esposizione debitoria del contratto di finanziamento n. 11575767 stipulato, in data 23/10/2012, con [REDACTED] S.p.A., il cui credito veniva ceduto pro soluto a Italcapital S.r.l. con atto del 4/6/2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, n. 81 del 14/7/2018.

Ciro [REDACTED] spiegava tempestiva opposizione al detto decreto ingiuntivo, eccependo, in via preliminare, l'inefficacia del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 644 c.p.c., il difetto di legittimazione attiva della finanziaria opposta, e, nel merito, la mancanza di prova di un credito certo ed esigibile e la difformità tra il TAEG applicato e quello pattuito.

Resisteva all'opposizione [REDACTED] S.r.l., la quale chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo n. 2587/19, con vittoria delle spese di lite.

In corso di causa veniva assegnato il termine per l'espletamento della mediazione obbligatoria, ed autorizzato il deposito di memorie ai sensi dell'art. 183, VI comma, c.p.c.

Depositata le memorie istruttorie, esperita la consulenza tecnica d'ufficio contabile, la causa veniva rinviata ad oggi per la decisione.

L'opposizione deve essere accolta per le ragioni di seguito indicate.

Deve, in primo luogo, rilevarsi che, con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, parte opponente eccepiva il difetto di legittimazione attiva della opposta.

Sul punto va detto che la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda e attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla. Diversamente, il difetto di *legittimatio ad causam*, attenendo alla verifica, sempre secondo la prospettazione offerta dall'attore, della regolarità processuale del contraddittorio, è rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del giudizio (Cass. 2017 n. 943).

Il difetto di "*legittimatio ad causam*", quindi, sussiste quando non vi è corrispondenza tra i soggetti del processo ed i soggetti destinatari della pronuncia invocata. Tale verifica di coincidenza va effettuata sulla base della semplice ricostruzione dei fatti prospettata dall'attore, nel senso che la legittimazione passiva va affermata o negata in ragione della valutazione positiva o negativa sull'astratta titolarità del rapporto rappresentato dall'attore. Dunque, il controllo del giudice sulla sussistenza della "*legittimatio ad causam*" sotto il profilo passivo consiste nell'accertare se, in forza della prospettazione del rapporto controverso data dall'attore, il convenuto assuma la veste del soggetto nei confronti del quale può essere richiesta la pronuncia giurisdizionale.

La legittimazione ad agire o contraddire va definita come quella condizione dell'azione che consiste nella coincidenza tra chi propone la domanda e colui che nella domanda stessa è "affermato" titolare del diritto (c.d. "*legittimatio ad causam*" attiva) e tra colui contro il quale la domanda è proposta e colui che nella domanda stessa è "affermato" soggetto passivo del diritto o, comunque, "violatore" di quel diritto (c.d. "*legittimatio ad causam*" passiva); inoltre, la legittimazione ad agire costituisce una condizione dell'azione diretta all'ottenimento, da parte del giudice, di una qualsiasi decisione di merito, la cui esistenza è da riscontrare esclusivamente alla

stregua della fattispecie giuridica prospettata dall'azione, prescindendo, quindi, dalla effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa che si riferisce al merito della causa investendo i concreti requisiti di accoglibilità della domanda e, perciò, la sua fondatezza; ne consegue che, a differenza della "*legitimatio ad causam*" (il cui eventuale difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio), intesa come il diritto potestativo di ottenere dal giudice, in base alla sola allegazione di parte, una decisione di merito, favorevole o sfavorevole, l'eccezione relativa alla concreta titolarità del rapporto dedotto in giudizio, attenendo appunto al merito, non è rilevabile d'ufficio, ma è affidata alla disponibilità delle parti e, dunque, per farla valere proficuamente, deve essere tempestivamente formulata.

Nel caso di specie, sussiste la legittimazione attiva della banca opposta, in quanto [REDACTED] agisce deducendo la sua qualità di creditore cessionario, ma difetta la prova della titolarità attiva.

In ordine alla titolarità del credito vantato da [REDACTED] S.r.l., va affermato che parte opposta depositava esclusivamente la Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, n. 81 del 14/7/2018.

Nell'estratto della Gazzetta Ufficiale sopra indicata si chiarisce che oggetto di cessione sono "*tutti i crediti dovuti a titolo di capitale, interessi (anche di mora), accessori, spese e quant'altro che, alla data di Cessione, soddisfino in via cumulativa i seguenti criteri oggettivi*".

In particolare, parte opposta, a fronte della specifica eccezione di parte opponente ed in difetto di deposito dell'atto di cessione del 4/6/2018, avrebbe dovuto provare il rispetto dei criteri indicati nella Gazzetta Ufficiale, al fine di dimostrare che il credito oggetto di causa sia incluso nell'atto di cessione.

Non risulta, ad esempio, in alcun modo provato il soddisfacimento del criterio di cui al punto V), ovvero "*i crediti con riferimento ai quali la relativa decadenza dal beneficio del termine sia stata comunicata ai Debitori Cediti in una data compresa tra il 01/02/2006 (incluso) e l'11/06/2015*". Agli atti del giudizio di opposizione parte opposta, invero, depositava la raccomandata con la quale veniva comunicata la decadenza dal beneficio del termine (cfr. doc. n. 5), omettendo tuttavia di allegare la ricevuta di avvenuta consegna.

Per provare la titolarità del credito, pertanto, l'opposta avrebbe dovuto provare che il credito per cui è causa rientri tra quelli oggetto di cessione di crediti pecuniari individuabili "in blocco" ai sensi degli Artt. 1 e 4 della Legge 130 e dell'Art. 58 del TUB dalla Cedente [REDACTED] S.p.A. alla Cessionaria [REDACTED] S.r.l., ovvero che presenti tutte le caratteristiche di cui ai criteri indicati nella Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, n. 81 del 14/7/2018.

Quindi, nel caso di specie, in difetto di prova della sussistenza dei criteri oggettivi evidenziati, non risulta dimostrato che il credito derivante dal contratto di finanziamento facente capo a [REDACTED] sia, ad oggi, nella titolarità di parte opposta per effetto del contratto di cessione.

Come è noto, è il cessionario a dover provare la titolarità del rapporto all'esito della cessione, con documenti circostanziati idonei a dimostrare l'incorporazione e l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco.

Ebbene, nel caso di specie, a fronte della specifica contestazione di parte opponente, non risulta sufficiente il deposito da parte di Itacapital della Gazzetta Ufficiale.

Difatti, *“In tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione”* (da ultimo Cass. Civ. n. 17110/2019).

Nel caso in esame, non solo manca la prova della cessione del credito per cui è causa da [REDACTED] a [REDACTED], ma, altresì, la prova del rispetto dei criteri indicati nella Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, n. 81 del 14/7/2018.

In conclusione, deve essere accertato il difetto di titolarità attiva della parte opposta, con conseguente assorbimento delle ulteriori questioni sollevate dalle parti, l'opposizione deve essere accolta e revocato il decreto ingiuntivo n. 2587/2019.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale svolta.

Le spese di CTU sono poste definitivamente a carico di parte opposta.

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli, pronunciando sull'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da **Ciro [REDACTED]** contro **[REDACTED]** S.r.l. così provvede:

1) Accoglie l'opposizione, e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 2587/2019 emesso dal

Tribunale di Napoli;

- 2) Dichiara il difetto di titolarità attiva di parte opposta;
- 3) condanna parte opposta alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte opponente, liquidate in complessivi euro 4.077,00, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avvocato dichiaratosi antistatario;
- 4) pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte opposta.

E' verbale

Il giudice
dott.ssa Fabiana Ucciello